

RETE ASSOCIATIVA TERZO SETTORE

Prot.n.17/26-RETE

Circ.n.1/26-TS

Ai Presidenti regionali
Ai Presidenti provinciali

Alle Scuole dell'Infanzia
Affiliate alla Rete Associativa FISM ETS
per il tramite delle Segreterie
regionali/provinciali/interprovinciali

Roma, 2 marzo 2026

Oggetto: Comunicazione all'Agenzia delle Entrate delle erogazioni liberali ricevute

Entro la scadenza del **16 marzo 2026** gli Enti del Terzo Settore che **nell'anno 2025 hanno ricevuto** da persone fisiche erogazioni liberali in denaro (con mezzi tracciabili) debbono trasmettere all'Agenzia delle Entrate una comunicazione contenente i dati delle relative erogazioni liberali deducibili e detraibili.

Con [decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 1° marzo 2024](#) è stato ridisegnato l'obbligo comunicativo delle erogazioni liberali ricevute da enti del Terzo Settore, **ampliando la platea dei soggetti obbligati**.

L'Agenzia delle entrate, inoltre, ha pubblicato una [serie di faq](#) che forniscono chiarimenti alle questioni più frequenti sul tema, che si allegano alla presente.

I soggetti obbligati all'invio

Il menzionato decreto ministeriale suddetto ha confermato fra i soggetti obbligati:

- le **Onlus**- Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (in quanto Ets transitori)
- **tutti gli Ets iscritti al Registro del Terzo Settore – RUNTS (comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società)**
- le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico;
- fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica

se nel bilancio di esercizio (anno 2024), approvato nell'anno di imposta cui si riferiscono i dati da trasmettere (2025) tali soggetti hanno conseguito ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 220.000 euro.

A tal proposito si evidenzia che il comma 7 del DM 1 marzo 2024 suddetto, stabilisce che:

“A decorrere dal periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'art. 101, comma 10, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le disposizioni del presente decreto si applicano agli enti iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (ndr: quindi a tutti gli enti del Terzo Settore senza limiti minimi di ricavi o entrate) destinatari delle erogazioni liberali di cui all'art. 83, commi da 1 a 4, dello stesso decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ferme restando le disposizioni previste per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all'art. 34 del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 15 settembre 2020.”

Pertanto, a partire dal periodo di imposta 2026 (per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare) il cui termine di comunicazione sarà il 16 marzo 2027 l'obbligo sarà a carico di tutti gli enti del Terzo Settore indipendentemente dall'ammontare dei ricavi ed entrate.

Per le comunicazioni effettuate in via facoltativa (cioè quelle effettuate dai soggetti non obbligati perché i ricavi sono inferiori a 220.000 €) non è prevista l'applicazione di sanzioni, a meno che l'errata comunicazione non determini un'indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata della persona fisica che ha effettuato la donazione.

Il provvedimento fonda la sua finalità sulla circostanza che l'iscrizione al RUNTS dell'ente di Terzo Settore consente ai donatori di godere della detraibilità/deducibilità delle erogazioni liberali effettuate ai sensi dell'art. 83 del [codice del Terzo settore](#). Tale previsione agevolativa reca quale onere, in capo all'Ets, l'obbligo dell'invio dei dati dei donatori.

COOPERATIVE SOCIALI

Ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 117/2017:

«Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, **incluse le cooperative sociali**, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore».

Ai sensi dell'art. 83 “Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali” - così come modificato dall'art. 26 del D.L. 73/2022 “Disposizioni in materia di Terzo Settore”, convertito con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2022, n. 122 - le cooperative sociali (**escluse le imprese sociali costituite in forma di società**) sono incluse nella categoria degli Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS.

Tutto ciò premesso e come altresì precisato nella risposta a una FAQ del 12/03/2024 pubblicata dall'Agenzia delle Entrate, le Cooperative sociali rientrano tra gli «Altri Enti iscritti al RUNTS individuati dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 117 del 2017».

I dati da comunicare

I soggetti menzionati al paragrafo precedente devono comunicare le erogazioni liberali effettuate da persone fisiche considerati **“donatori continuativi che hanno fornito i propri dati anagrafici e dagli altri donatori, solo qualora dal pagamento risulti il codice fiscale del soggetto erogante.”**

I versamenti oggetto della comunicazione devono risultare effettuati a mezzo banca, ufficio postale, o comunque mediante i sistemi di pagamento, come le carte di debito o di credito e prepagate, previsti dall'art. 23 del [decreto legislativo n. 241 del 1997](#).

Non vanno invece inviati i dati relativi alle erogazioni liberali effettuate da un unico soggetto in nome e per conto di più soggetti (raccolta cumulativa con unico versamento).

Le modalità di invio della comunicazione

Le modalità tecniche per la trasmissione telematica della comunicazione dei dati delle erogazioni liberali sono state stabilite dall'Agenzia delle Entrate con [provvedimento direttoriale del 4 marzo 2024](#).

La trasmissione dei dati avviene utilizzando il servizio telematico di Entratel o Fisconline in relazione ai requisiti posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni.

Ai fini della trasmissione telematica dovranno essere utilizzati i prodotti software di controllo resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate.

Si ricorda che per l'invio della comunicazione ci si può avvalere di un intermediario abilitato (Caf o commercialista/consulente del lavoro o centro servizi).

OPPOSIZIONE alla trasmissione dei dati ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Così come previsto per la comunicazione dei dati relativi ad altri oneri e spese sostenute dai contribuenti (per esempio la comunicazione dati inerenti alle spese scolastiche), anche per quanto riguarda **le erogazioni liberali in denaro** effettuate da persone fisiche, è possibile opporsi alla trasmissione dei dati all'Agenzia delle Entrate, al fine dell'elaborazione delle dichiarazioni dei redditi precompilate ai fini IRPEF.

Pertanto, i contribuenti (persone fisiche) che hanno effettuato erogazioni liberali a favore di Onlus, (comprese le Cooperative Sociali), enti del Terzo Settore, associazioni di promozione sociale, fondazioni e associazioni riconosciute, **possono decidere di non rendere disponibili** all'Agenzia delle Entrate i dati relativi a tali erogazioni e dei relativi rimborsi ricevuti e di non farli inserire nella propria dichiarazione precompilata.

È comunque possibile inserire le erogazioni liberali per le quali è stata esercitata l'opposizione nella successiva fase di modifica o integrazione della dichiarazione precompilata, purché ne sussistano i requisiti per la detraibilità e/o deducibilità.

L'opposizione all'utilizzo dei dati può essere esercitata con le due seguenti modalità alternative:

- ✓ comunicando l'opposizione direttamente al soggetto destinatario dell'erogazione liberale al momento di effettuazione dell'erogazione stessa o comunque entro il 31 dicembre dell'anno in cui l'erogazione è stata effettuata;

- ✓ comunicando l'opposizione all'Agenzia delle entrate, dal 1° gennaio al 20 marzo dell'anno successivo a quello di effettuazione dell'erogazione, fornendo le informazioni con l'apposito modello di richiesta di opposizione pubblicato sul sito internet dell'Agenzia Entrate che qui si allega.

In questo ultimo caso, il contribuente deve predisporre e trasmettere all'Agenzia delle Entrate la comunicazione dell'opposizione sottoscrivendo l'apposito modello, da inviare tramite e-mail all'indirizzo opposizioneutilizzoerogazioniliberali@agenziaentrate.it unitamente alla copia di un documento di identità in corso di validità, oppure inviando un fax al numero: 06-50762650.

Cordiali saluti.

Il Presidente nazionale
Dott. Luca Iemmi

